

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – ART. 4, DEL D.L. 7 GENNAIO 2022, N. 1

AGGIORNAMENTO PROCEDURE OPERATIVE

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- ✓ misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. **Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.** Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Autosorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di **almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- ✓ attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- ✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
 - ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - ✓ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
 - ✓ attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 - ✓ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”*.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)*.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- ✓ attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- ✓ misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- ✓ **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:**
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- ✓ non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- ✓ i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

ISTITUTO SCOLASTICO	ETÀ	N° CASI POSITIVI PER CLASSE	PROVVEDIMENTI DA ATTUARE
infanzia	0-6 anni	1	sospensione attività scolasticadi tutta la classe per 10 gg
primaria	6-10 anni	1	sorveglianza con testing (T0 e T5) in presenza
		2 o più casi	didattica a distanza per 10 gg. di tutta la classe
secondarial grado e Il grado	11- 18 anni	1	didattica in presenza con autosorveglianzae uso di mascherina FFP2 per 10 gg.
		2	soggetti non vaccinati, vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg. oppure guariti da più di 120 gg.didattica a distanza per 10 gg.
			soggetti che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario oppure di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo didattica in presenza con autosorveglianzae uso di mascherina FFP2 per 10 gg.
		3 o più casi	soggetti vaccinati con ciclo completo didattica in presenza con auto sorveglianza e uso di mascherina FFP2 per 10 gg.
		3 o più casi	didattica a distanza per 10 gg. di tutta Ola classe

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 12/01/2022 - I.3 - U

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

GIS CONSULTING

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Il Dirigente
Scolastico

Fonte: **Ministero della Salute** - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria / **Ministero dell'Istruzione** - Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

*

OGGETTO: CONTATTI STRETTI DI CASI POSITIVI INDICAZIONI OPERATIVE

APPLICAZIONE AI DOCENTI CON CASO POSITIVO CONFERMATO IN CLASSE

Stralcio Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i **Contatti Stretti** (ad ALTO RISCHIO).

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. **Soggetti non vaccinati** o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2. **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni**, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3. **Soggetti asintomatici che:** - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

TEST GRATUITI PER LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La famiglia una volta informata, secondo le procedure sanitarie in vigore, che il proprio congiunto è un alunno "contatto":

- o se l'alunno frequenta la scuola secondaria di primo grado o di secondo grado, provvede a contattare immediatamente il PLS o il MMG, che, ove ritenuto necessario, procederà ad effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del **test gratuito** (sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute;
- o se l'alunno frequenta ordini di scuola differenti dalla secondaria di primo grado o di secondo grado, si reca, con la comunicazione che gli è stata inoltrata, presso uno dei siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, ovvero presso il MMG/PLS;

Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità sanitarie di riferimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella d'Urzo

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Art. 4, del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Fonte: **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

NAIC8FY007 - A4DLF8I - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000275 - 12/01/2022 - I.3 - U